



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 127 del 16/12/2016

Proposta n. 2016/1707

OGGETTO: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI SARMATO, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 6.3.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

II PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Sarmato ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica al nuovo quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla riforma urbanistica operata con la L.R. n. 20/2000, e più di recente con le leggi regionali n. 6/2009 e n. 15/2013, e al nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) in vigore dal 2010, attraverso la contemporanea elaborazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), con contenuti di pianificazione operativa, adottando i suddetti strumenti rispettivamente con atti di Consiglio comunale n. 6 e 7 del 6.3.2013;
- il RUE è stato trasmesso, unitamente al PSC, con nota comunale n. 4656 del 4.7.2013, ricevuta al prot. prov.le n. 50300 del 16.7.2013;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Sarmato alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 54202 del 8.8.2013, cui han fatto seguito la nota di integrazioni comunale n. 8539 del 24.11.2015 (prot. prov.le n. 69772 del 25.11.2015) e le comunicazioni prov.li n. 75173 del 23.12.2015 e n. 24063 del 2.9.2016;
- le ultime integrazioni sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 5920 del 5.8.2016 (prot. prov.le n. 22437 del 8.8.2016), mentre i parerei di competenza delle Autorità ambientali sono pervenuti direttamente dalle Autorità stesse;

Dato atto che:

- in base all'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della citata L.R. n. 20/2000 per i POC;

- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente, all'interno dell'articolato normativo, specifica ulteriormente il ruolo del RUE;
- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del RUE con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

Dato inoltre atto, relativamente alla valutazione di sostenibilità, che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento di questa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.lgs. n. 128/2010, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla L.R. n. 20/2000;
- ai sensi dell'art. 5, c. 7, lett. b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei Piani operativi comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- nel caso di specie, il RUE assume la natura di un vero e proprio strumento di pianificazione e pertanto deve essere sottoposto a valutazione ambientale, per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili, secondo le fasi procedurali disciplinate dal citato art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- gli atti comunali con i quali il Regolamento con contenuti di pianificazione operativa viene approvato dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello stesso e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Dato altresì atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;

- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Tenuto conto che con la recente deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Acquisiti agli atti i seguenti pareri (o valutazioni comunque denominate):

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, nota n. 7157 del 27.9.2013 (pervenuta il 30.9.2013, prot. prov.le n. 61489);
- Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica, nota n. 59107 del 8.10.2013 (pervenuta il 14.10.2013, prot. prov.le n. 64716);
- ARPA – Sezione provinciale di Piacenza, nota n. 8096 del 9.10.2013 (pervenuta il 14.10.2013, prot. prov.le n. 64717);
- Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, nota n. 494025 del 16.12.2014 (pervenuta il 16.12.2014, prot. prov.le n. 75127);
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, nota n. 380 del 16.1.2015 (pervenuta il 19.1.2015, prot. prov.le n. 2516);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 8436 del 14.9.2016 (pervenuta il 14.9.2016, prot. prov.le n. 25195);
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nota n. 5817 del 15.9.2016 (pervenuta il 15.9.2016, prot. prov.le n. 25294);

Acquisiti inoltre agli atti:

- la dichiarazione in data 15.2.2016 del competente Responsabile comunale in merito alla insussistenza, sul territorio comunale interessato dal RUE, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;
- la dichiarazione in data 15.2.2016 del competente Responsabile comunale inerente l'invio alle Autorità militari della comunicazione dell'adozione del RUE;
- le copie delle osservazioni presentate nella fase di deposito e pubblicazione del Regolamento;

Dato atto che in data 14.9.2016, essendo pervenuto l'ultimo parere richiesto, è stato avviato il procedimento per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del Regolamento, e che, tuttavia, quest'ultimo può essere emanato solo con la fase di Intesa del PSC, atteso che l'art. 29, comma 2 della L.R. n. 20/2000, nel prevedere che *"il RUE, in conformità alle previsioni del PSC, stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti interventi..."*, sancisce una netta relazione di propedeuticità tra le previsioni del PSC e quelle del RUE;

Considerato che:

- l'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" ha riguardato solo alcuni contenuti degli elaborati di RUE di cui all'allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Sarmato, elaborati di RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a compimento della fase istruttoria è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve sui contenuti di pianificazione operativa del RUE in questione come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Sarmato, riserve sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo al RUE del Comune di Sarmato, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Sarmato, parere motivato sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole, precisando che il parere provinciale non entra nel merito delle specifiche scelte progettuali la cui definizione è demandata alla fase esecutiva degli interventi pianificati e resta quindi di esclusiva competenza comunale. Al Comune spetta infatti, in sede di rilascio delle concessioni o equivalenti atti di autorizzazione, la verifica della rispondenza dei progetti ai criteri e alle norme antisismiche, secondo quanto indicato nel DM 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni";

Dato atto che:

- in applicazione del principio di leale collaborazione interistituzionale, pur non sussistendo un potere di intervento in capo alla Provincia relativamente ai contenuti meramente regolamentari del RUE, nondimeno le valutazioni che vengono espresse con il presente provvedimento hanno dovuto considerare anche quelle componenti regolamentari del RUE che interagiscono con le componenti strutturali e operative dello strumento urbanistico comunale, tenuto conto dell'obiettivo di garantire un impianto complessivo del nuovo sistema urbanistico comunale coerente e integrato in tutte le sue articolazioni e conforme al quadro normativo statale e regionale oltre che a quello della pianificazione di livello territoriale sopra comunale;
- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7, della L.R. n. 20/2000, applicabili al procedimento di approvazione del RUE in argomento in forza delle disposizioni di cui al comma 4 bis dell'art. 33 della medesima legge regionale, il Consiglio comunale di Sarmato decide in merito alle osservazioni presentate e adegua il RUE alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;

- nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
- concluso l'iter di approvazione del RUE, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia del RUE approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile il Regolamento approvato attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, comma 1, e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6,

comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;

- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione (delle acque) del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successiva prima revisione del Piano medesimo, approvata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 1 del 3.3.2016 ad oggetto "Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021";

- Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, pubblicate con Decreto del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 122 del 20.6.2014 e accompagnate da misure di cautela, in vista della successiva adozione del PGRA;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico Padano (PGRA), adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 4 del 17.12.2015 e approvato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 2 del 3.3.2016, riguardante il primo ciclo di pianificazione 2015-2021;
- Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzato al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 17.12.2015;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), in salvaguardia, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21 luglio 2014;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve ai contenuti di pianificazione operativa del RUE del Comune di Sarmato, adottato con atto di Consiglio comunale n. 7 del 6.3.2013, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Sarmato, riserve sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", parere motivato VAS positivo al RUE del Comune di Sarmato, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Sarmato, parere motivato sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole sul RUE del Comune di Sarmato, precisando che il parere provinciale non entra nel merito delle specifiche scelte progettuali la cui definizione è demandata alla fase esecutiva degli interventi pianificati e resta quindi di esclusiva competenza comunale. Al Comune spetta infatti, in sede di rilascio delle concessioni o equivalenti atti di autorizzazione, la verifica della rispondenza dei progetti ai criteri e alle norme antisismiche, secondo quanto indicato nel DM 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni";
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento ai soli contenuti di pianificazione operativa degli elaborati elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 – Sarmato, elaborati di RUE");
5. di dare atto che, in applicazione del principio di leale collaborazione interistituzionale, pur non sussistendo un potere di intervento in capo alla Provincia relativamente ai contenuti meramente regolamentari del RUE, nondimeno le valutazioni che vengono espresse con il presente provvedimento hanno dovuto considerare anche quelle componenti regolamentari del RUE che interagiscono con le componenti strutturali e operative dello strumento urbanistico comunale, tenuto conto dell'obiettivo di garantire un impianto complessivo del nuovo sistema urbanistico comunale coerente e integrato in tutte le sue articolazioni e conforme al quadro normativo statale e regionale oltre che a quello della pianificazione di livello territoriale sopra comunale;
6. di dare atto che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sarmato;
8. di dare atto che il Consiglio comunale di Sarmato, a norma del comma 7 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, applicabile al procedimento approvativo del RUE in argomento in forza del comma 4 *bis* dell'art. 33 della medesima legge regionale, decide in merito alle osservazioni presentate, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 6. del presente dispositivo, e adegua il RUE alle riserve formulate con il presente provvedimento ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
9. di dare atto che, a seguito dell'approvazione del RUE, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio del RUE approvato alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire l'accessibilità del RUE approvato attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18 *bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

10. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1707/2016 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI SARMATO, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 6.3.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 15/12/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 127 del 16/12/2016

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI SARMATO, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 6.3.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 16/12/2016

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

Allegato 1 – Sarmato, elaborati di RUE

SARMATO, ELABORATI DI RUE	
DENOMINAZIONE	SCALA
RUE.R01 – Relazione illustrativa	/
RUE.N01 – Norme tecniche di attuazione	/
RUE.N02 – Schede normative dei PCC	/
RUE.N03 – Scheda dei vincoli	/
Tavola RUE.T01 – Classificazione del territorio (8 Tavole)	1:5.000
Tavola RUE.T02 – Classificazione del territorio	1:2.000
Tavola RUE.T02.1 – Classificazione del territorio – Capoluogo (2 Tavole)	1:2.000
Tavola RUE.T03 – Disciplina particolareggiata dei centri storici	1:1.000
Tavola RUE.T04 – Tutele e vincoli ambientali	1:15.000
Tavola RUE.T05 – Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche	1:15.000
Tavola RUE.T05.1 – Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche	1:5.000
Tavola RUE.T06 – Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti	1:15.000
RUE.V01 – Rapporto ambientale	/
RUE.V02 - Sintesi non Tecnica	/

Premesso che

- la verifica istruttoria ha interessato la disciplina del territorio urbano ed extraurbano rappresentata nelle Tavole RUE.T01, RUE.T02, RUE.T02.1, RUE.T03, RUE.T04, RUE.T05, RUE.T05.1, RUE.T06 e regolata dai Titoli 3 e 4 delle Norme tecniche di attuazione del RUE, nonché il documento di ValSAT,
- per quanto concerne le competenze di ciascun livello in cui si articola la pianificazione urbanistica comunale dopo la riforma urbanistica regionale del 2000, si richiama quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della LR 20/2000, come modificato dalla LR 6/2009, secondo cui le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC,

si formulano le seguenti riserve:

VERIFICA DI CONFORMITA' DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO AI CONTENUTI DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE, DEL PTCP, DELLA LR 20/2000 E DI ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI

GENERALE

1. In generale, si rammenta al Comune la necessità di operare, all'interno delle NTA del RUE, le necessarie integrazioni ed approfondimenti disposti dalle Norme Tecniche di Attuazione del PSC (utilizzando la stessa terminologia e le stesse denominazioni), da quelle del PTCP, dalla LR 20/2000 e dalle varie normative di settore.
Si evidenzia, inoltre, che occorre perfezionare l'articolato normativo di RUE distinguendo in modo chiaro le norme contraddistinte da valore regolamentare da quelle con valore pianificatorio.
2. L'art.29, comma 1 della L.R. 20/2000, stabilisce che il RUE deve contenere la disciplina degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano. L'elaborato **RUE.R01 – Relazione illustrativa**, non contiene alcun riferimento rispetto agli argomenti sopra citati, né per quanto concerne il dimensionamento delle dotazioni territoriali, in particolare gli spazi e le attrezzature collettive. Si proceda, pertanto, ad integrare il documento di piano con i dati mancanti.

NORME

3. In generale, le Norme del RUE devono risultare coerenti con:
 - i compiti assegnati allo strumento dalla LR 20/2000 e dal PSC;
 - il PTCP 2007 vigente, approvato con atto C.P. n.69 del 02.07.2010;
 - le disposizioni di specifiche leggi nazionali e regionali vigenti.Inoltre, si rammenta che la disciplina normativa deve tenere conto dei principi di integrazione, non duplicazione e semplificazione di cui alla LR 15/2013 ed al recente Atto di coordinamento tecnico approvato con Deliberazione G.R. n. 994/2014.
4. Si ritiene utile strutturare tutto l'articolato normativo del RUE secondo commi numerati e coordinare i vari elaborati (testuali e grafici) dei Piani comunali, utilizzando le medesime terminologie, denominazioni e diciture che contraddistinguono gli oggetti dei Piani. Ad esempio, ad esempio, il territorio rurale è articolato secondo ambiti differenti nel PSC e nel RUE.
5. Come è noto, tra le novità introdotte dalla LR 20/2000 rispetto alla previgente legge urbanistica regionale, vi è il superamento dello "zoning" di Piano (articolazione in zone omogenee), a favore di una suddivisione in ambiti del territorio comunale. Si ritiene, pertanto, necessario riorganizzare le Norme di RUE in funzione degli ambiti definiti per il territorio

comunale di Sarmato ed in coerenza con i contenuti del PSC, piuttosto che riproporre l'articolazione normativa in zone omogenee presente nelle NTA del PRG.

6. Occorre rivedere la stesura dell'articolato normativo eliminando i riferimenti al PRG, se non come strumento previgente (ad es. all'art.3.2.26, lett b) è disposto: "S1 = aree di urbanizzazione primaria come da P.R.G.").
7. Si rammenta l'obbligatorietà di utilizzare, nelle NTA del RUE, le definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato A all'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279/2010 e ss.mm. (v. nota regionale Prot. 9885 del 15.01.2014).

DIMENSIONAMENTO PREVISIONI INSEDIATIVE

8. Occorre che il dimensionamento delle previsioni insediative del RUE risulti coerente con quanto definito nella Relazione illustrativa del PSC (capitolo 6 "I contenuti dimensionali del Piano Strutturale"), garantendo che l'attuazione degli interventi previsti dal RUE medesimo negli ambiti consolidati e nel territorio rurale, non generi incrementi di popolazione che si discostino in modo rilevante dagli obiettivi fissati dal PSC.

TERRITORIO COMUNALE

9. Nella definizione degli ambiti del territorio comunale, occorre utilizzare la stessa terminologia e le stesse denominazioni; ad esempio, il territorio rurale è articolato secondo ambiti differenti nel PSC e nel RUE.
10. Il perimetro del territorio urbanizzato deve essere modificato in coerenza con le modifiche richieste in riferimento agli elaborati del PSC ed alla definizione stabilita dall'art. A-5 della LR 20/2000.

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE – CENTRI STORICI

11. Al fine di una maggiore chiarezza e comprensibilità degli elaborati di RUE, della completezza della disciplina particolareggiata dei tessuti storici e degli edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale, e della conformità con il PSC, si evidenzia quanto segue:
 - la dicitura "zona A" deve essere eliminata dai diversi elaborati di RUE in quanto non più in uso nella legislazione regionale vigente; negli strumenti urbanistici comunali, al fine di definire gli ambiti territoriali devono infatti essere utilizzate le definizioni della L.R.20/2000;
 - si modifichi la Tavola RUE.T01 Quadrante 7 al fine di rimandare, secondo la modalità grafica utilizzata, l'articolazione dell'ambito "**Struttura insediativa storica non urbana**" di Agazzino, alla Tavola di maggior dettaglio da predisporre integrando l'elaborato RUE.T02 Classificazione del territorio, ossia inserendo un nuovo quadrante e la specifica voce di legenda "*Struttura insediativa storica non urbana*" e modificando la voce di legenda della sezione "Cartografia di dettaglio" in "*Centro storico e struttura insediativa storica non urbana visualizzati nella cartografia in scala 1:1000 per la definizione delle categorie di intervento*";
 - in merito alla disciplina particolareggiata contenuta nell'elaborato RUE.T03 **Disciplina particolareggiata dei centri storici**, si evidenzia che l'attribuzione della categoria di intervento deve essere effettuata sulla base del valore morfologico e delle caratteristiche, rilevati negli elaborati di PSC e delle tutele di cui al D.Lgs. 42/2004, e nel rispetto della disciplina normativa di PSC; pertanto, richiamando le valutazioni conclusive alle controdeduzioni comunali alle riserve al PSC, risulta necessario verificare l'individuazione dei Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela (art.10 commi 1, 3 e 4 e art.11 comma 1), sulla base dei decreti di vincolo, e definire il perimetro delle aree oggetto di vincolo (edifici e relative aree di pertinenza), modificando anche la voce di legenda, riportando la medesima definizione utilizzata nel PSC come modificata in riferimento alle valutazioni conclusive formulate dalla Provincia in sede di Intesa; in seguito alle verifiche effettuate si dovranno eventualmente rivalutare le categorie di intervento attribuite relativamente agli edifici e disciplinare correttamente le aree di pertinenza. Per quanto

riguarda le definizioni delle categorie di intervento a cui fa riferimento la disciplina particolareggiata dei centri storici, si evidenzia che gli interventi di ripristino tipologico rientrano tra i casi di ristrutturazione edilizia per effetto dell'art.30, comma 1, lettera a), del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n.98. (Vd. parere della RER prot. 209512 del 15/05/2014); in ogni caso le modifiche statali sono direttamente applicabili nel territorio regionale e prevalgono sulle previsioni con esse incompatibili, come si evince dalla circolare regionale "Indicazioni applicative conseguenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.164 del 2014" del 21 novembre 2014 e successive precisazioni. Infine si modifichi la voce di legenda "*Beni vincolati "ope legis" (D.Lgs.42/2004, art.10 c.1 e art.12)*" in "*Beni architettonici di proprietà pubblica con più di settant'anni sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 fino all'effettuazione della verifica dell'interesse culturale (art.12)*";

- si modifichi la perimetrazione degli **Edifici di valore storico-architettonico, storico-culturale, testimoniale-ambientale esterni ai Centri storici/struttura storica non urbana**, individuati negli elaborati RUE.T01, RUE.T02 e RUE.T02.1, sulla base dei contenuti del PSC come modificato in riferimento alle valutazioni conclusive formulate dalla Provincia in sede di Intesa (si vedano in particolare le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.109); inoltre, fra i suddetti edifici, inserendo una specifica voce di legenda nella medesima sezione degli elaborati citati, si provveda ad individuare sempre in riferimento al PSC, come modificato, i beni soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2014 effettuando specifiche perimetrazioni e assegnando le opportune categorie di intervento (la disciplina deve essere riferita non solo agli edifici ma anche alle relative pertinenze); di conseguenza si modifichi la sezione di legenda "Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche" eliminando le voci relative agli "Elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale".

12. Relativamente alla **disciplina del centro storico/struttura insediativa storica non urbana e degli Edifici di valore storico - architettonico, storico culturale e testimoniale ambientale**, contenuta nell'elaborato RUE.N01 Norme tecniche di attuazione, si evidenzia quanto segue:

- al fine di una più corretta e chiara lettura del RUE, in coerenza al PSC e alla cartografia dello stesso RUE, risulta necessario modificare la disciplina normativa, inserendo le stesse definizioni utilizzate sulle tavole, tenendo conto delle modifiche conseguenti alle presenti riserve provinciali; come già precedentemente evidenziato, si eliminino i riferimenti alla "zona A";
- in merito alle categorie di intervento di cui Titolo 2 Capo II, si evidenzia che le modifiche statali sono direttamente applicabili nel territorio regionale e prevalgono sulle previsioni con esse incompatibili, come si evince dalla circolare regionale "Indicazioni applicative conseguenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.164 del 2014" del 21 novembre 2014 e successive precisazioni;
- considerato che la disciplina particolareggiata relativa ai centri storici e alle zone storico-testimoniali, come disposto dal comma 5 dell'art.25 del PTCP, deve riguardare anche gli **usi** e non solo le trasformazioni ammissibili e che negli elaborati di RUE non risulta individuata la destinazione d'uso ammessa, si riformulino le disposizioni di cui all'art.3.2.2, al fine di individuare gli usi ammessi in riferimento alle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico strutturali del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto dell'art.25 del Piano provinciale;
- al fine di coordinare le norme di RUE, si inserisca negli articoli 3.2.2 e 3.3.3 un richiamo alle specifiche disposizioni di cui agli articoli 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15 e 4.1.16; in ogni caso si riformuli la disciplina di cui agli articoli 4.1.14, 4.1.15 e 4.1.16 in un unico articolo relativo alle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, richiamando le disposizioni di cui all'art.25 del PTCP e del D.Lgs.42/2004, e le disposizioni di PSC;
- risulta necessario integrare l'art.4.1.13 con uno specifico comma al fine di disciplinare gli immobili o aree sottoposti a vincolo, sia espresso sia ope legis, facendo salve le competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di cui al D.Lgs.42/2004.

AMBITI URBANI CONSOLIDATI

13. Come già evidenziato, si invita il Comune a verificare il perimetro del territorio urbanizzato e la conseguente articolazione del territorio comunale in ambiti, in coerenza con quanto effettuato nel PSC; con particolare riferimento agli ambiti urbani consolidati, si evidenzia che la loc. Pontetidone è compresa nelle tavole del PSC nel territorio rurale, mentre sulle tavole RUE.T02 è compresa tra le zone B0 residenziali consolidate.

Si rammenta che, in generale, i nuclei abitati possono appartenere agli ambiti urbani consolidati solamente se ne possiedono le caratteristiche e solo qualora risultino interni al territorio urbanizzato come definito dal citato art. A-5 della LR20.

Per le incongruenze presenti, è necessario motivare l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art.28 della LR 20/2000 ovvero riportare a coerenza gli elaborati del RUE con quanto previsto da quelli del PSC approvato.

14. Con riferimento alla definizione di Piani attuativi pre-vigenti (PAV) e Strumenti urbanistici pre-vigenti (SUP) di cui all'art. 3.2.10 delle NTA, si chiede al Comune di valutare la possibilità di utilizzare per essi un'unica dicitura in quanto, trattandosi di Piani attuativi previgenti (quindi, compresi nel territorio urbanizzato, tra gli ambiti urbani consolidati) è sufficiente inserire nelle NTA lo specifico rinvio agli elaborati dei medesimi PUA, indipendentemente dal fatto che siano "ancora da attuare (SUP) e/o in fase di realizzazione (PAV)." La disciplina proposta, peraltro, non distingue tra l'una e l'altra categoria.

AMBITI DA RIQUALIFICARE

15. Gli ambiti da riqualificare devono essere ridefiniti in coerenza con le modifiche richieste nell'ambito dell'Intesa formulata sul PSC (v. determinazione conclusiva relativa alla riserva n. 55) e, per essi, occorre chiarire in modo definitivo ed univoco l'appartenenza o meno alla categoria degli Ambiti da riqualificare di cui all'art. A-11 della LR 20/2000.

Nello specifico, infatti, tali ambiti sono contraddistinti nel RUE (tavole RUE.T02 e RUE.T02.1), non come ambiti da riqualificare, ma:

- l'ambito di Riqualificazione della via Emilia come zona D1 produttiva di completamento e come "Elemento del PSC e del POC",
- l'ambito di riqualificazione Via Po come zona B0 residenziale consolidata e come "Elemento del PSC e del POC",
- l'ambito di riqualificazione dell'area di stoccaggio ex Eridania come "Ambiti per i nuovi insediamenti - Ambito di riqualificazione dell'area di stoccaggio ex Eridania - Ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale di progetto.

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

16. Con particolare riferimento all'art. 3.2.12 ed agli ambiti ex Eridania, si ritiene utile integrare l'articolato normativo di RUE, coerentemente con quello di PSC, inserendo un rinvio non solamente ai Piani attuativi approvati, ma anche ai contenuti dell'Accordo territoriale sottoscritto dal Comune di Sarmato e dalla Provincia di Piacenza in data 27.03.2012 e, per l'ambito del Polo funzionale, anche alle risultanze dello Screening effettuato.

Si rammenta, infine, che per l'ambito specializzato per attività produttive ex Eridania, è stata predisposta una specifica Analisi ambientale ed è stato approvato il relativo Programma ambientale della futura APEA, che dovrà sorgere sull'ambito medesimo.

ASPETTI COMMERCIALI

17. In coerenza con i contenuti normativi di PSC, nel RUE occorre illustrare i criteri relativi alle scelte autorizzative e gli elementi di indirizzo progettuale (indicazioni e requisiti), come ad esempio la disciplina degli standard urbanistici, dei parcheggi pertinenziali, delle aree per il carico/scarico merci e dell'accessibilità alle strutture di vendita da parte dell'utenza.

18. Con riferimento alla disciplina delle funzioni ammesse all'interno degli ambiti oggetto di RUE, si rammenta che l'insediamento di funzioni commerciali deve risultare coerente con gli indirizzi di cui al punto 4. dell'Atto C.R. n. 1253/1999.

Inoltre, in coerenza con le più recenti disposizioni normative di settore, occorre che venga rivista la possibile insediabilità dei vari usi commerciali e, in particolare, gli usi U1, U3 e U5 in

funzione delle tipologie dimensionali e dei settori merceologici. Tali usi fanno riferimento, infatti, a "attività commerciali al minuto" (uso U1), "centri commerciali – integrati e relativi spazi di servizio" (uso U3), "commercio al minuto di generi ingombranti" (uso U5). Occorre integrare le NTA di RUE inserendo la disciplina (oppure uno specifico rinvio) relativa alle dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico/scarico delle merci ed ai requisiti di accessibilità di cui, rispettivamente ai punti 5.2 e 5.3 dell'Atto di indirizzo approvato con deliberazione C.R. n. 1253/1999.

DOTAZIONI TERRITORIALI

19. Si ritiene necessario, all'interno del Capo 3 – Infrastrutture per la mobilità, integrare il corpo normativo inserendo una norma che preveda la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili, così come disposto dal D. M. 30 novembre 1999, n. 557.
20. Sulla base di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285) si ritiene necessario stralciare dalle tav. RUE.T02, RUE.T02.1 e RUE.T06, le fasce di rispetto stradali che ricadono all'interno dei centri abitati (vedi ex strada statale n.10 "Padana Inferiore"). Infatti, l'art.28 del Regolamento stabilisce che le distanze dal confine stradale, nei centri abitati, da rispettare nella costruzione, ricostruzione o ampliamento di manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo non possono essere inferiori a:
- a) 30 m per le strade di tipo A;
 - b) 20 m per le strade di tipo D;
- Mentre per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
21. Per quanto concerne le disposizioni dell'art. 3.2.29 "Zone F2 – Attrezzature cimiteriali", occorre integrare il testo con il rinvio alla normativa di settore vigente: T.U.LL.SS. ossia il R.D. 1265/1934, DPR 285/1990, L. 166/2002, LR 19/2004, Circolare regionale Prot. AMP/DPA/1493 del 21.01.2005).
22. In merito alla localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti, si richiama l'attenzione del Comune sui contenuti del parere formulato dalla Regione Emilia Romagna di prot. PG/2011/254908 del 20.10.2011.

TERRITORIO RURALE

23. Risulta necessario modificare gli elaborati RUE.T01, RUE.T02 e RUE.T02.1, al fine di rivedere l'articolazione degli ambiti del **territorio rurale** (sul RUE sono individuate zone E1 - Agricola normale) sulla base degli elaborati di PSC, come eventualmente modificati in riferimento alle valutazioni conclusive, relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.53, formulate dalla Provincia in sede di Intesa sul PSC.
- Richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.56, formulate dalla Provincia in sede di Intesa sul PSC, si provveda ad individuare negli elaborati di RUE, gli edifici, presenti nei complessi agricoli, funzionali e non funzionali all'esercizio dell'attività agricola, modificando di conseguenza la disciplina di cui agli articoli 3.2.22 e 3.2.23 di RUE, nel rispetto di quanto disposto dagli artt.28, 29 e 30 di PSC come modificati in riferimento alle valutazioni conclusive formulate dalla Provincia.
24. Relativamente alle disposizioni relative al territorio rurale di cui ai Capi 1 e 2 del Titolo 3 dell'elaborato RUE.N01 Norme tecniche di attuazione, si evidenzia quanto segue:
- è necessario modificare il comma 1 dell'art.3.1.1 sostituendo ad "ambiti agricoli normali" la definizione "ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" ed inserendo il riferimento alle tavole di RUE dove vengono definiti gli ambiti del territorio rurale;
 - è necessario riformulare la disciplina del territorio rurale di cui al Capo 2 del Titolo 3 (artt. 3.2.19, 3.2.20, 3.2.21, 3.2.22 e 3.2.23) in riferimento all'articolazione del territorio rurale da effettuarsi negli elaborati di RUE in conformità al PSC (come evidenziato in precedenza) e nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II – Capo I delle Norme PSC, al Titolo I – Parte Terza del PTCP vigente e al Capo A-IV dell'Allegato alla L.R.20/2000;
 - è necessario riformulare le disposizioni relative agli interventi edilizi possibili per funzioni connesse e non connesse alle attività agricole (articoli 3.2.22 e 3.2.23 di RUE) oltretutto

sulla base delle modifiche cartografiche da effettuarsi come in precedenza evidenziato, anche con particolare riferimento alle direttive di cui agli articoli 61 e 62 del PTCP, all'art. A-21 della L.R.20/2000 ed in coerenza con quanto disposto dagli artt.28, 29 e 30 di PSC come modificati in riferimento alle valutazioni conclusive formulate dalla Provincia, recependo i comandi da questi assegnati.

ASPETTI CONDIZIONANTI

25. In generale, si evidenzia che la disciplina dei vincoli e delle tutele interessanti il territorio comunale di Sarmato deve essere compresa nelle NTA del PSC, come effettivamente effettuato all'intero del Titolo V delle NTA del Piano Strutturale. Occorre, pertanto, in virtù del principio di non duplicazione, stralciare tale disciplina (contenuta nel Titolo IV) dalle norme di RUE e sostituendola, ove necessario, con rinvii agli elaborati del PSC.

TAVOLA DEI VINCOLI

26. Considerato che gli elaborati RUE.T05, RUE.T05.1 e RUE.N03, hanno i medesimi contenuti degli elaborati di PSC (PSC.T07, PSC.T07.01 e PSC.N03), si richiamano le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alle riserve n.102, 107, 108, 109, 110 e 111, formulate dalla Provincia in sede di Intesa sul PSC, in riferimento alle quali devono essere effettuate le modifiche/integrazioni; di conseguenza devono essere modificati gli altri elaborati di RUE che contengono i medesimi contenuti della "Tavola dei vincoli". In ogni caso si evidenzia che la Tavola e la Scheda dei vincoli non dovrebbero costituire la duplicazione dei contenuti di PSC, ma, pur se redatte in conformità allo stesso, devono riferirsi all'ambito di applicazione specifico del RUE, sviluppando le tematiche di competenza.

27. Premesso che la disciplina normativa relativa ai contenuti della tavola dei vincoli, deve essere riformulata sulla base delle modifiche cartografiche da effettuarsi in riferimento alle precedenti riserve, si evidenzia quanto segue:

- la disciplina non deve riprodurre l'apparato normativo del PSC o di disposizioni di leggi o strumenti di pianificazione vigenti, come ad esempio il PTCP, ma, in riferimento ai medesimi, qualora previsto, si deve elaborare una disciplina di livello comunale che consideri le specificità locali, recependo i comandi assegnati dal PSC; si evidenzia inoltre che alcune disposizioni, riportando i contenuti del PTCP o di leggi nazionali, si riferiscono a tipologie di beni non presenti sul territorio comunale (si veda ad esempio gli "immobili e le aree di notevole interesse pubblico" - art.4.1.9, "aree archeologiche categorie a), b1) e b2 del PTCP" - art. 4.1.19, "ambiti con presenza di elementi diffusi del PTCP" - art.4.1.20);
- per quanto riguarda la disciplina di cui agli articoli 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15 e 4.1.16 si rimanda a quanto evidenziato nella precedente specifica riserva;
- si modifichi l'art.4.1.18 Viabilità storica, al fine di formulare una specifica disciplina relativa alla viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, da individuarsi ai sensi dell'art.27 comma 2 del PTCP;
- si modifichi l'art.4.1.19 al fine di predisporre la specifica disciplina delle zone di interesse archeologico, in riferimento alle integrazioni della cartografia da effettuarsi secondo quanto evidenziato nella precedente riserva relativa alla Tavola dei vincoli; in ogni caso si elimini il comma 2 in quanto non pertinente con l'oggetto della norma (non sono infatti presenti sul territorio comunale le tipologie di aree archeologiche indicate nel suddetto comma);
- in merito all'art.4.1.12 Aree di protezione paesaggistica, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n 111, formulate dalla Provincia in sede di intesa sul PSC, si provveda a coordinarne il contenuto con l'eventuale nuova disciplina di cui all'art.59 di PSC come modificato;
- per quanto riguarda l'art.4.1.24 Elementi delle Unità di Paesaggio-Tutela e Valorizzazione del paesaggio, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n 110, formulate dalla Provincia in sede di intesa sul PSC, si riveda la disciplina in conformità con l'art.56 del PSC come modificato;
- si integrino le Norme di RUE con un articolo in merito alla Tavola e Scheda dei vincoli e con specifiche disposizioni che ne normino i contenuti.

VALSAT

28. Si concorda con la metodologia utilizzata ai fini della valutazione del regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), in coerenza con quanto sancito dal principio di non duplicazione. Tuttavia, si chiede al Comune di rivedere ed approfondire l'attività di definizione e valutazione degli impatti, condotta mediante apposite schede valutative solamente in riferimento alle azioni che, nell'ambito dell'analisi di coerenza esterna (confronto obiettivi PSC/azioni RUE), hanno prefigurato effetti negativi. Poiché l'obiettivo di tale attività è quello di stimare i potenziali effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dall'attuazione del RUE, si ritiene che tale attività debba essere svolta per ciascuna delle azioni di RUE considerate nella verifica di coerenza, al fine di eliminare, ma anche ridurre e minimizzare i citati impatti mediante le necessarie azioni di mitigazione e compensazione.
29. La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere modificata ed aggiornata a seguito delle variazioni ed integrazioni operate in accoglimento alle riserve formulate sul RUE e sulla relativa ValsAT.
30. Si evidenzia, infine, che con la Circolare Prot. PG/2010/23900 del 01.02.2010, paragrafo 3.1.3.2, la Regione Emilia Romagna ha chiarito che sul territorio regionale ed agli strumenti urbanistici di cui alla LR 20/2000 e ss.mm.ii., deve essere applicata la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValsAT). Pertanto, occorre modificare il testo del punto 26. del paragrafo "4. Contenuti ed elaborati minimi per la ricevibilità delle proposte di PUA" dell'Allegato A.2 alle NTA del RUE sostituendo i riferimenti alla Verifica di assoggettabilità a VAS con quelli alla ValsAT dei PUA, che siano in Variante o meno al POC vigente. In ogni caso, sono fatti salvi i casi di esenzione dei PUA dallo svolgimento della procedura di valutazione ambientale di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 della LR 20/2000 e ss.mm.ii..

Allegato 3 – Sarmato, parere motivato sul RUE

Il Comune di Sarmato, con note acquisite al Prot. prov.le n. 50300 del 16.07.2013, n. 69772 del 25.11.2015, n. 22437 dell'08.08.2016 e n. 25195 del 14.09.2016 ha trasmesso gli elaborati relativi al RUE, comprensivi dell'elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla LR 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Sarmato, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato contestualmente il Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Urbanistico Edilizio rispettivamente con atti del Consiglio Comunale n. 6 del 06.03.2013 e n. 7 del 06.03.2013.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dagli artt. 5 e 33 della LR 20/2000 il RUE di Sarmato è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del RUE, fissato nel 09.06.2013, sono pervenute n. 25 osservazioni, delle quali n.8 interessanti il RUE, come di seguito riportato.

ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE			
N. ORD.	PROT. COMUNALE	DATA ARRIVO	SOGGETTO RICHIEDENTE
1	3865	28.05.2013	Anselmi Guglielmo
3	4098	06.06.2013	Peveri Angelo
4	4118	06.06.2013	Barbieri Luigi, Barbieri Silvio e Barbieri Giuseppe
5	4119	06.06.2013	Barbieri Luigi, Barbieri Silvio e Barbieri Giuseppe
11	4125	06.06.2013	Ditta PREF.CO. S.r.l. - Carpaneto
13	4127	06.06.2013	Peveri Angelo
17	4149	07.06.2013	Prati Paolo
25	8936	09.12.2014	Comune di Sarmato

Nella fase di controdeduzione comunale alle riserve ed alle osservazioni in merito al PSC, sono state introdotte modifiche anche agli elaborati del RUE. In ogni caso, nella fase finale dell'iter

di approvazione del RUE stesso, il Consiglio Comunale di Sarmato dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed approvare il Regolamento Urbanistico Edilizio.

Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'integrazione anche del Parere Motivato, qualora già formulato.

Il documento "RUE.V01 - Valutazione di sostenibilità ambientale" è stato costruito sulla base dei contenuti della ValSAT del PSC e di quelli illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del RUE e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della LR 20/2000.

La prima fase della valutazione, è stata effettuata congiuntamente alla costruzione del Regolamento Urbanistico Edilizio e a partire dalla valutazione effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale; essa si è conclusa con la verifica di coerenza interna al Piano.

Successivamente, la ValSAT si è concentrata sull'individuazione degli effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dall'attuazione delle principali azioni del RUE, definendo le relative misure di mitigazione.

Relativamente alla definizione del sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, il documento di ValSAT ha confermato il sistema illustrato nell'ambito del PSC, da attuare sulla base della rilevazione di un set di indicatori utili allo scopo di controllare, aggiornare o rivedere le scelte di Piano.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del RUE, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del RUE di Sarmato. La metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal Comune ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del RUE stesso:

1. definizione del sistema degli obiettivi del PSC,
2. illustrazione dei contenuti del RUE,
3. verifica di coerenza PSC-RUE,
4. valutazione delle azioni di RUE e definizione delle azioni di mitigazione/compensazione,

5. selezione delle scelte preferibili e maggiormente sostenibili,
6. definizione del sistema di monitoraggio.

La valutazione di coerenza ha riportato esiti generalmente positivi.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità precedente, considerata la proposta di RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del RUE stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle Riserve da parte della Provincia (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della LR 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Sarmato,
adottato con atti C.C. n. 7 del 06.03.2013
e controdedotto con atto C.C. n. 55 del 15.12.2014
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Sarmato potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della LR 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del RUE e delle azioni di mitigazione definite in riferimento alle azioni di Piano.
2. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del RUE.
3. Le valutazioni relative al RUE in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso, anche a seguito dell'eventuale accoglimento di osservazioni pervenute; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.
4. Si rammenta che con l'atto di approvazione del RUE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel RUE e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.